



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione

Assessorat de l'Essor économique, de la Formation et du Travail
Département des politiques du travail et de la formation

AVVISO PUBBLICO GARANZIA GIOVANI FASE II

Avviso n.

1. Definizioni	4
2. Riferimenti legislativi e amministrativi	6
3. Finalità e interventi finanziabili	10
4. Destinatari	10
5. Modalità di finanziamento	12
6. Vincoli di progettazione	13
7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	13
8. Soggetti attivi e raggruppamenti	14
9. Risorse disponibili e vincoli di finanziamento	15
10. Modalità di accesso ai percorsi	15
11. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili	15
12. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento	27
13. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento	27
14. Ammissibilità a valutazione	28
15. Valutazione dei progetti	29
16. Approvazione graduatorie, avvio del progetto e tempi di realizzazione	30
17. Adempimenti gestionali ed erogazione del contributo	32
18. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste	32
19. Tenuta documentazione	33
20. Revoca del contributo	33
21. Diritti sui prodotti delle attività	34
22. Informazione e pubblicità	34
23. Tutela privacy	34
24. Responsabile del procedimento	35
25. Rinvio	35
26. Informazioni	35

Premessa

Sulla base della Convenzione sottoscritta con l'Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro relativa alla seconda fase di attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (IOG) di cui al Piano di Attuazione Regionale (PAR), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1468 del 15 novembre 2021, la Regione Autonoma Valle d'Aosta intende avviare le iniziative finalizzate a ridurre la disoccupazione giovanile e a contrastare il fenomeno NEET (*Not in Employment Education o Training*) dei giovani nella fascia d'età 16/29 anni tramite l'attivazione delle seguenti misure, corrispondenti alle schede standard predisposte di concerto tra il Ministero del Lavoro e le regioni:

- 1-A Accoglienza e informazioni sul programma
- 1-B Accesso alla Garanzia
- 1-C Orientamento specialistico o di II livello
- 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo
- 3-Accompagnamento al lavoro
- 5-Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

Analisi di contesto

L'analisi della dinamica occupazionale locale, sulla base dei dati ISTAT, evidenzia che nel 2019 i giovani occupati sono stati 2.670 nella fascia 15-24 anni e 9.336 nella fascia 25-34 anni. Il tasso di occupazione si è attestato intorno al 21.1% per la fascia 15-24 anni, con una leggera flessione rispetto al 2018 (pari al 23%) e al 37.1% per la fascia 15-29 anni (diminuito di due punti percentuali rispetto al 2018).

Il tasso di attività dei giovani tra i 15-29 anni è, invece, del 46,8%, dove 3.421 individui appartenenti alla forza lavoro hanno meno di 25 anni. Rispetto agli anni precedenti la crisi, il tasso di occupazione è significativamente diminuito, anche se dal 2014, anno in cui si è registrato il valore più basso per entrambe le fasce (rispettivamente, 37% circa per la fascia 15-29 anni e 20% per la fascia 15-24 anni), la percentuale è in aumento. Uno degli effetti della crisi, in tema di occupazione, è stato il riequilibrio tra generi, con l'occupazione giovanile maschile che è diminuita maggiormente rispetto a quella femminile, assottigliando il gap principalmente nella fascia 15-24 anni.

I ragazzi valdostani con età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in un percorso formativo (NEET, *Not in Education Employment or Training*) nel 2019 sono 2.603, diminuiti di circa 200 unità rispetto al 2018 (2.812 giovani), di cui 1.497 tra i 15 e i 24 anni (valore a sua volta diminuito rispetto al 2018).

Il tasso di incidenza dei NEET in Italia è pari al 18,1% (15-24 anni), diminuito di circa 1 punto percentuale rispetto al 2018, e al 22,2% per i giovani con età compresa tra i 15 e i 29 anni,

lievemente in calo rispetto all'anno precedente. In Regione Autonoma Valle d'Aosta, la situazione è sicuramente migliore rispetto alla media nazionale: infatti, per il 2019, il tasso di incidenza dei NEET con età compresa tra i 15 e i 29 anni è pari a 14,7%, dato diminuito del 1,4% rispetto al 2018 (per la fascia di età 15-29 anni).

Anche per quanto riguarda la fascia 15-24, l'incidenza dei NEET è diminuita rispetto al 2018 di quasi due punti percentuali, con un valore che si attesta intorno al 12,7%.

In sintesi, nel periodo 2014-2019, il mercato del lavoro giovanile per i 15-29-enni in Valle d'Aosta ha registrato un netto miglioramento, con una diminuzione nel tasso di NEET di 4,8 punti percentuali e un calo significativo nel tasso di disoccupazione, pari al 15% nel 2019, diminuito di ben 7,7 punti percentuali, anche per l'effetto congiunto di un aumento nel tasso di occupazione e di una flessione nel tasso di attività. Il tasso di attività, pur in diminuzione nel periodo (nel 2014 era pari a 48,2%), risulta pari al 46,8%, di circa 6 punti in più rispetto alla media nazionale nel 2019. Come già precedentemente rilevato, anche il tasso di occupazione (39,8%) risulta sensibilmente più alto di quanto si osserva a livello nazionale (31,8%).

Inoltre, nell'aprile 2019, il Dipartimento Politiche del lavoro e della Formazione della Regione autonoma Valle d'Aosta ha effettuato una *survey* telefonica che ha coinvolto 3133 giovani, iscritti presso i Centri per l'Impiego regionali. Dalle risposte pervenute, è emerso che circa 650 giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni erano disoccupati, in cerca di un lavoro, e 150 giovani, invece, si dichiaravano inattivi. Di questi, il 50% hanno un diploma di istruzione secondaria inferiore e il 36% il diploma di istruzione secondaria superiore. Inoltre il 44% dei giovani disoccupati intervistati hanno una fascia di età compresa tra i 21-25 anni.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente *Avviso* si applicano le seguenti definizioni:

- **disoccupato:** status di disoccupato ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

Conseguentemente, sono in stato di disoccupazione, i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro, in proiezione su 12 mesi, è inferiore agli 8.145 euro se dipendenti, oppure inferiore ai 4.800 euro se autonomi;

- **NEET:** *Not in Education, Employment or Training*. Sono giovani residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento, con esclusione dei giovani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, che risultano:
 - a) di età compresa tra i 16 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
 - b) “non occupati”;
 - c) non inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
 - d) non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine professionale¹;
 - e) non inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.
- **destinatario diretto:** il singolo individuo che prende parte al progetto in qualità di partecipante ai percorsi approvati a valere sul presente *Avviso*;
- **soggetti accreditati servizi al lavoro:** operatore pubblico o privato che, a seguito dell’accreditamento da parte della Regione, può partecipare al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro erogando servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 150/2015. L’accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1136 del 26 agosto 2016;
- **soggetti accreditati alla formazione:** ente di formazione che, a seguito dell’accreditamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L’accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020;
- **beneficiario:** ai sensi dell’art. 2 comma 10 del Reg (UE) n. 1303/2013, il beneficiario è un “organismo pubblico o privato (...) responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni”;
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell’Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall’approvazione del progetto, l’interlocutore per il beneficiario da parte dell’Amministrazione regionale. Per il presente *Avviso* la SRRAI di riferimento è il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.

¹ Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Garanzia Giovani.

- **profilazione (profiling):** Il sistema di profiling, previsto dall'art. 3 del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 23 gennaio 2015 conformemente al modello unico di profilazione dei destinatari del PON IOG, aggiornato ed adottato da ANPAL con Decreto del Direttore Generale 15 luglio 2019 n. 313, calcola statisticamente la probabilità di rimanere nella condizione di disoccupazione ed individua il livello di svantaggio su una scala che va da 1 a 4.

Il sistema è organizzato per fasce di intensità di aiuto in base al livello di svantaggio nell'inserimento lavorativo.

I criteri e le modalità di attribuzione delle fasce di aiuto sono definiti univocamente nel Piano Nazionale Garanzia Giovani sulla base di criteri oggettivi e misurabili.

Una persona con valore di profiling pari a 1 sarà facilmente collocabile nel mercato del lavoro, mentre una persona con indice di profiling pari a 4, il grado più elevato di difficoltà nel collocamento, necessiterà di un maggiore supporto.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", la Regione adotta il presente *Avviso* in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata:

1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
3. il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90, della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
4. il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016, della Commissione del 29 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

5. il Regolamento delegato (UE) n. 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
6. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
7. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
8. il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
9. il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi;

10. il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
11. la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144 "Youth Employment Initiative";
12. l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018 che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (di seguito PON IOG) nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020;
13. la Decisione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in seguito modificata dalla Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017, dalla Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, dalla Decisione di esecuzione C(2020) n. 1822 del 18 marzo 2020 e, in ultimo, dalla Decisione di esecuzione C(2020) n. 9116 del 10.12.2020, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del PON IOG;
14. il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 e, in particolare, gli articoli 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
15. il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
16. la Circolare Anpal n. 1 in data 23 luglio 2019 che fornisce le regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del D.L. 4/2019;
17. il Decreto Direttoriale di Anpal n. 22 del 17 gennaio 2018, che ripartisce le risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, assegnando alla Regione Autonoma Valle d'Aosta una dotazione di risorse determinata in Euro 1.258.466,70 per l'attuazione della seconda fase del Programma;
18. la deliberazione della Giunta regionale n. 451 in data 9 aprile 2018 concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla nuova fase del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani;

19. la Convenzione di delega tra l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro e la Regione Valle d'Aosta, sottoscritta in data 5 giugno 2018, per l'attuazione delle attività inerenti la seconda fase del PON IOG e relativi adempimenti;
20. la deliberazione della Giunta regionale n. 1468 in data 15 novembre 2021 concernente l'approvazione del Piano di attuazione regionale in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 57 in data 13 febbraio 2020 e in attuazione della Convenzione approvata con DGR n. 451 in data 9 aprile 2018;
21. il documento recante “*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni*” approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma operativo “*Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)*” nella seduta del 5 giugno 2015 e ss.mm. e ii.;
22. la nota dell'Autorità di gestione del PON IOG (ANPAL), prot. n. 18752 del 16 novembre 2021, inerente l'esito positivo della verifica di conformità del presente Avviso che autorizza la Struttura Programmazione fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione - Organismo intermedio del PON IOG per la Valle d'Aosta - ad avviare la seconda fase di attuazione, in attesa della conclusione dell'attività di analisi e di valutazione del Sistema di Gestione e Controllo, in ultimo trasmesso con nota prot. 1825 del 20 maggio 2021;
23. le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo” (di seguito, Direttive regionali) per il PO FSE 2014/20, approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019 e ss.mm. e ii.;
24. la deliberazione della Giunta regionale n. 1136 in data 26 agosto 2016 che approva il Dispositivo di accreditamento dei servizi per il lavoro;
25. la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 in data 30 dicembre 2020 che approva il Testo unico dell'accREDITamento ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
26. la deliberazione della Giunta regionale n. 693 in data 14 giugno 2021 che approva la Disciplina regionale in materia di tirocini;
27. la Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
28. il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che ha riformato l'art. 13 della L. 68/99;
29. la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
30. la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 7.

3. FINALITÀ E INTERVENTI FINANZIABILI

1. Il presente *Avviso* intende:
 - creare opportunità formative e lavorative per giovani NEET mediante dei percorsi formativi on the job;
 - coinvolgere le aziende con sede operativa in Valle d'Aosta nella professionalizzazione dei giovani, con un focus particolare sul fabbisogno di professionalità espresso dal tessuto economico valdostano.
2. Le risorse messe a disposizione per la realizzazione delle misure oggetto del presente *Avviso* sono pari a **711.000** euro a valere sui fondi del PON IOG e sono così distribuite:

MISURA	RISORSE PON IOG
1C – Orientamento specialistico o di II livello	€ 40.612,00
2A – Formazione mirata all’inserimento lavorativo	€377.925,00
3 – Accompagnamento al lavoro	€ 185.000,00
5 – Tirocinio extracurricolare	€ 105.863,00
5bis – Tirocinio extracurricolare in mobilità geografica	€ 1.600,00
TOTALE	€ 711.000,00

Si precisa che completano le risorse programmate per la realizzazione delle misure 5 e 5bis gli importi destinati a coprire l'erogazione delle indennità ai tirocinanti da parte della Regione pari a complessivi 547.466,70 euro.

4. DESTINATARI

1. Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani, finanziati a valere sull'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), tutti i giovani NEET residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento, con esclusione dei giovani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, che risultino:

- a) di età compresa tra i 16 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
- b) “non occupati”;
- c) non inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- d) non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine professionale²;
- e) non inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurricolare, in quanto misura formativa.

In coerenza con la definizione di NEET, la verifica del requisito della “non occupazione” è finalizzata ad accertare che il giovane destinatario degli interventi del Programma rientri in almeno una delle seguenti casistiche:

- soggetto «non occupato», ovvero privo di un rapporto di lavoro attivo attestato dall’assenza di una Comunicazione Obbligatoria;
- soggetto che, sebbene abbia un rapporto di lavoro attivo (CO), percepisce un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986;
- soggetto in stato di disoccupazione attestata dal servizio per l’impiego competente, «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, ovvero soggetto che rilascia la DID e che soddisfa alternativamente uno dei seguenti requisiti:
 - non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - è un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera c), si precisa che esso risulta positivamente verificato qualora il giovane non sia iscritto ad un corso di studi secondari superiori, terziari non universitari o universitari o nel caso in cui, pur risultando iscritto ad un corso di studi, secondari superiori, terziari non universitari o universitari, il giovane si sia ritirato o non abbia

² Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Garanzia Giovani.

raggiunto il limite minimo di frequenza previsto ai fini della validità dell'anno scolastico e della relativa valutazione.

Ai fini della verifica del requisito lettera d), si specifica che sono esclusi i corsi di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma.

È comunque ammessa la possibilità per un giovane di seguire un corso di aggiornamento e/o di formazione – anche online o in FAD – contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di un certificato da parte di un Ente Accreditato regionale;
- il corso non preveda il rilascio di attestazione con valore certificatorio ai sensi del D.Lgs. 13/13 o, comunque, con valore abilitante secondo quanto stabilito da disposizioni nazionali – IeFP, IFTS o corsi obbligatori di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;
- la frequenza del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure "in trattamento" ovvero non rischi di pregiudicarne il corretto svolgimento.

2. Le attività di verifica della sussistenza dei requisiti sopra elencati avvengono nei due seguenti momenti specifici:

- verifica iniziale dello stato di NEET, effettuata al momento della presa in carico da parte di un CPI. Il CPI verifica al momento della presa in carico che il giovane sia in possesso dei requisiti di età, residenza, non occupazione, non inserimento in un percorso di istruzione e formazione. Si precisa che il CPI verifica al momento della presa in carico i soli requisiti relativi a residenza, formazione/istruzione e occupazione, non rilevando il requisito dell'età che dovrà essere posseduto solo al momento della registrazione (adesione al Programma);
- verifica al momento dell'avvio delle misure di politica attiva, finanziate dal presente *Avviso*, con la finalità di determinare se il giovane sia ancora in possesso dei requisiti di NEET, nei seguenti casi:
 - qualora siano trascorsi più di sessanta giorni consecutivi dalla presa in carico;
 - se il giovane usufruisce di più misure in combinazione tra loro in un medesimo percorso, qualora tra una misura e l'altra intercorra un lasso di tempo superiore a sessanta giorni consecutivi. In tal caso, nelle more dell'implementazione del sistema informativo, sarà responsabilità del beneficiario richiedere, tramite PEI, al Centro per l'Impiego competente, la verifica del mantenimento dei requisiti;

- su specifica segnalazione della “Divisione 7 - Sistemi informativi e comunicazione dell’ANPAL” o su altre segnalazioni per anomalie riscontrate nella SAP.
3. Per accedere alle misure di cui al presente *Avviso*, il giovane deve registrarsi al Programma Garanzia Giovani, mediante l’utilizzo della procedura telematica (tramite il portale regionale “Lavoro per Te” o tramite i portali web www.garanzigiovani.gov.it e www.anpal.gov.it) ovvero recandosi personalmente presso il CPI di Aosta o Verrès. Successivamente alla registrazione, per completare l’iscrizione al Programma Garanzia Giovani, il giovane deve essere preso in carico dal CPI e sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato. Il portale “Lavoro per te” consente di fissare direttamente l’appuntamento con gli operatori del CPI.

5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 5, lett. b) del Regolamento UE 1303/2013, al presente *Avviso* si applicano le unità di costo standard (UCS) di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione. Il dettaglio delle Unità di costo standard applicate ed i relativi importi sono definiti al successivo art. 11.

6. VINCOLI DI PROGETTAZIONE

1. I progetti dovranno riferirsi ad una delle seguenti macro-aree professionali:
 - i. area Impiantistica, Meccanica, Legno e arredo, Edilizia, Produzioni artigianali e industriali;
 - ii. area Servizi alle imprese: Informatica, amministrativa , contabile, trasporti e logistica altri servizi alle imprese (assicurativi, finanziari...);
 - iii. area Commercio e Servizi alla persona (educativi , formativi, sociosanitari, culturali e ricreativi, sportivi e del benessere...);
 - iv. area Turismo, Ristorazione e Produzione agroalimentare.
2. Sarà approvato un solo progetto per ogni macro-area.
3. Sarà approvato un solo progetto per ente/raggruppamento. Nel caso in cui lo stesso ente/raggruppamento risulti primo per più macro-aree, sarà riconosciuto vincitore in quella ove ha ottenuto il punteggio maggiore e decadrà da tutte le altre.
4. L’ente che presenta un progetto tramite un raggruppamento non potrà anche presentarlo da solo.
5. Ai sensi dell’art. 13 comma 3 delle Direttive regionali, i titolari di cariche sociali possono essere impegnati anche in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento

dell'attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, tutor, ecc.. Tale possibilità, in ragione delle dimensioni dei beneficiari del territorio e, visto l'impegno, dei medesimi in altri interventi cofinanziati, deve essere contenuta nel progetto presentato e deve rispettare le condizioni previste dal sopracitato articolo.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Possono presentare progetti a valere sul presente *Avviso* i soggetti accreditati ai servizi al lavoro ai sensi della DGR 1136/2016 (di seguito Beneficiari).
2. È consentita la presentazione di progetti anche da parte di soggetti non ancora iscritti purché abbiano presentato domanda di accreditamento ai sensi della DGR sopracitata. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto 1136/2016. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento. Il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.

8. SOGGETTI ATTIVI E RAGGRUPPAMENTI

1. I soggetti accreditati ai servizi al lavoro, qualora non siano anche Organismi accreditati alla formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1420/2020, dovranno, pena l'inammissibilità, impegnarsi a operare in raggruppamento (A.T.I./A.T.S.) con un unico Organismo accreditato per l'ambito della "Formazione continua e permanente" così come definito e normato dall'art. 4 delle Direttive regionali.
2. Le proposte progettuali dovranno contenere un'attenta analisi dei fabbisogni di competenze e di lavoro riferita a specifici contesti produttivi cui si indirizza la proposta.
3. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.
4. In caso di raggruppamenti, il soggetto capofila deve essere individuato per il tramite di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed è il referente unico nei confronti della SRRAI e deve essere autorizzato in particolare a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI;

- e. sottoscrivere la documentazione di assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti dall'EU.
5. È facoltà del soggetto beneficiario, limitatamente alle attività di formazione, prevedere in sede di progetto il ricorso alla delega secondo quanto previsto agli artt. 52 e 53 delle Direttive regionali. Per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario e in casi eccezionali, la delega potrà anche essere autorizzata da parte della SRRAI anche nel corso di esecuzione del progetto finanziato.
 6. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il raggruppamento, ovvero tra il soggetto beneficiario e gli altri soggetti attivi.
 7. La sostituzione di un partner in corso d'opera è ammessa solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione da parte della SRRAI, a patto che sussistano tutte le condizioni e i requisiti delineati nei paragrafi precedenti.

9. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI FINANZIAMENTO

1. Per l'attuazione del presente *Avviso* è disponibile la cifra complessiva di Euro **711.000** per l'attuazione di n. **268** percorsi individualizzati di orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro. Ogni progetto deve garantire l'attivazione di minimo 30 percorsi individualizzati.
2. Le risorse stanziare per il finanziamento dei progetti approvati a valere sul presente *Avviso* sono assegnate ai progetti risultati idonei e finanziabili per un importo massimo di **177.750** Euro a progetto, pena l'esclusione, in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle stesse.
3. Le risorse finanziarie indicate sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.

10. MODALITÀ DI ACCESSO AI PERCORSI

1. A seguito dell'adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione dei progetti, i soggetti beneficiari del presente *Avviso* dovranno erogare servizi di informazione sulle iniziative, svolgere attività di promozione e prima accoglienza secondo quanto stabilito dalla scheda 1A PON IOG. Tali attività sono gratuite ai sensi della legislazione regionale in materia di servizi per l'impiego e accreditamento; tuttavia, dovranno essere descritte in una relazione finale complessiva, che dovrà essere allegata a conclusione del progetto e il cui format sarà messo a disposizione dalla SRRAI, corredata da prove documentali.

2. Al fine di poter avviare il giovane al percorso, è necessario che l'ente beneficiario abbia effettuato il matching dello stesso con un soggetto ospitante. A tal fine l'ente ha la facoltà di promuovere le vacancies di tirocinio attraverso il portale messo a disposizione dall'Amministrazione regionale e, se dal caso, in considerazione del numero di candidati, operare delle selezioni dei candidati di concerto con l'azienda, secondo criteri oggettivi prestabiliti (quali, ad esempio, esperienza, titolo di studio).
3. Il giovane, per il quale è già stata individuata un'opportunità di tirocinio, potrà quindi accedere ai percorsi approvati nell'ambito del presente *Avviso*, mediante la registrazione al Programma Garanzia Giovani sul portale regionale oppure sul portale nazionale compilando la Domanda di adesione e scegliendo il proprio CPI di riferimento (Aosta o Verrès) presso il quale desidera essere preso in carico (scheda 1B PON IOG) attraverso un colloquio.
4. Nell'ambito di tale colloquio, il giovane è invitato a formalizzare la scelta del beneficiario presso cui intraprendere il percorso. Tutta l'attività è tracciata sul Sistema Informativo Lavoro (SIL) e le misure proposte sono concordate nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto dal giovane e dell'operatore del CPI.

11. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. La scheda azione indica dettagliatamente l'elenco delle azioni ammissibili e la/le forma/e di sovvenzione applicabile/i in riferimento alle schede Misura allegate al presente *Avviso*. Per ciascuna forma di sovvenzione vengono riportati nel presente articolo i riferimenti alla voce di spesa pertinente sul piano finanziario SISREG2014.
2. I servizi sono riconosciuti in parte a processo e in parte a risultato, secondo le modalità stabilite dal presente avviso.
3. Si illustrano di seguito gli interventi ammissibili in cui si articola il percorso del giovane. Tali interventi sono obbligatori ad esclusione della misura 3-Accompagnamento al lavoro.
4. I soggetti beneficiari non possono percepire altre forme di finanziamento, pubblico o privato, per gli stessi servizi rimborsati dal presente *Avviso*. È pertanto vietato richiedere compensi di natura economica per le attività formative e i servizi al lavoro, inclusi quelli di selezione/matching dei candidati.

Scheda Misura 1-C Orientamento specialistico

Voce di spesa piano finanziario B.2.2 - Orientamento

L'orientamento è finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l'esperienza di vita del soggetto per sollecitarne la maturazione, la proattività e l'autonomia nella ricerca attiva del lavoro. Questa azione ha, inoltre, la finalità di fornire ai destinatari elementi utili a inquadrare il loro futuro professionale, supportandoli nella fruizione delle misure di politica attiva, in coerenza con il progetto di vita della persona.

Nell'ambito del presente *Avviso*, tale azione dovrà essere finalizzata a supportare il giovane nell'individuazione degli obiettivi formativi e di tirocinio funzionali al raggiungimento del proprio obiettivo professionale e nel monitoraggio dell'andamento del percorso.

Durata: fino a 4 ore, elevabili a 8 ore per determinati target, costituiti da soggetti deboli, NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 150/2015 e s.m.i..

Parametro di costo: UCS: 35,50€/h così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Documentazione per rendicontazione: Patto di servizio personalizzato, registro vidimato attività, lettera di incarico od ordine di servizio e curriculum vitae dell'orientatore.

Scheda Misura 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo

Voci di spesa piano finanziario:

B.2.23 - UCS - Docenza fascia A PON IOG

B.2.24 - UCS - Docenza fascia B PON IOG

B.2.25 - UCS - Docenza fascia C PON IOG

B.2.26 - UCS - Ora allievo PON IOG

B.2.37 - UCS - Formazione individuale autoimpiego PON IOG

La formazione dovrà essere mirata all'acquisizione di competenze utili a favorire un positivo inserimento nel tirocinio stesso e un successivo esito occupazionale. Potrà essere articolata in attività di gruppo (min. 4 partecipanti e max. 10, diversamente da quanto previsto dall'art. 70 delle Direttive regionali) e in formazione individuale (1 partecipante) o individualizzata (fino a 3 partecipanti).

La formazione iniziale (min 10 ore e max. 15 ore) sarà prevalentemente orientata allo sviluppo di *soft skill* (in particolare competenze relazionali, di problem solving ...) e di *key competence*, mentre la formazione in itinere (min 3 ore e max 4 ore per ogni mese di tirocinio) sarà *on the job* poiché finalizzata allo sviluppo di competenze tecnico-professionali correlate specificamente al profilo professionale oggetto di tirocinio.

La formazione in itinere dovrà essere progettata di concerto con le imprese in modo da rispondere alle esigenze del tessuto produttivo locale e dovrà essere svolta o presso un'azienda o presso un

laboratorio di un ente accreditato. La formazione in itinere dovrà essere realizzata in orario compatibile con lo svolgimento del tirocinio, e dovrà essere ultimata entro la conclusione dello stesso.

Si precisa che le ore di tirocinio dedicate alla formazione in itinere non costituiscono assenza e non dovranno essere recuperate perché strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi professionali che contraddistinguono il progetto di tirocinio, costituendo parte integrante dello stesso.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta (PD n. 5130 del 7.10.2020) in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è possibile l'erogazione della formazione iniziale e, laddove compatibile anche quella in itinere, mediante l'adozione di strumenti di formazione a distanza (FAD) che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura, mediante disponibilità dei log della piattaforma o in alternativa videoregistrazioni delle attività svolte, delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative.

Durata:

- Formazione iniziale: minimo 10 ore e massimo 15 ore;
- Formazione in itinere: minimo 3 ore e massimo 4 ore per ogni mese di tirocinio.

Parametro di costo:

- Per le attività formative individuali o individualizzate erogate è pari a € 40/h, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;
- Per le attività formative di gruppo i costi riconosciuti sono quelli definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 sono i seguenti:
 - UCS ora/corso: €73,13 (fascia C) o fascia €117 (fascia B) o €146,25 (fascia A)
 - UCS ora/allievo: € 0,80

Sarà riconosciuto un importo massimo per giovane pari a euro 4.000 €. Gli importi eccedenti non saranno riconosciuti.

Con riferimento alla formazione di gruppo, per l'attribuzione delle fasce di costo, fa fede il curriculum del personale docente, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Il diritto a percepire il 70% del contributo matura a conclusione del percorso formativo, il restante importo è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate, purché venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro (entro 120 giorni dalla fine della formazione in itinere).

Documentazione per rendicontazione: Patto di servizio personalizzato, registro delle presenze per attività di formazione/corsuali, lettera di incarico od ordine di servizio e curriculum vitae del docente.

Scheda Misura 3 Accompagnamento al lavoro

Voce di spesa piano finanziario: B.2.38 UCS – Accompagnamento al lavoro PON IOG

Le attività di accompagnamento al lavoro sono finalizzate a progettare e attivare gli interventi di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso:

- Scouting delle opportunità;
- Definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring;
- Matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.

L'inserimento lavorativo dovrà essere realizzato attraverso le seguenti azioni:

- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- pre-selezione;
- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento.

Il beneficiario potrà avere accesso alle remunerazioni della Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” nel caso in cui il tirocinio dia come esito occupazionale un contratto di lavoro, con durata superiore a 6 mesi, entro 30 giorni dalla fine del tirocinio nei casi sotto riportati in tabella (in osservanza della nota operativa ANPAL prot. n. 11274 del 09/08/2019). Tale remunerazione è **sostitutiva** di quella prevista per la promozione del tirocinio anche qualora l'assunzione intervenga prima della conclusione del tirocinio. I costi e i documenti da produrre saranno riferiti alla Misura 3.

Attivazione di un contratto in seguito al tirocinio (Misura 5+ Misura 3)				
	Stessa azienda + stesso operatore accreditato	Stessa azienda + diversi operatori accreditati	Diversa azienda + stesso operatore accreditato	Diversa azienda + diversi operatori accreditati
CO entro 30 gg dal termine della misura Tirocinio	Remunerazione 3	Remunerazione 3 al primo operatore	Remunerazione 5+3	Remunerazione 5 al primo operatore e remunerazione 3 al secondo operatore
CO oltre i 30 gg dal termine della misura Tirocini	Remunerazione 5	Remunerazione 5 al primo operatore	Remunerazione 5+3	Remunerazione 5 al primo operatore e remunerazione 3 al secondo operatore

Parametro di costo:

Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, secondo la tabella che segue, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

In funzione della categoria di profilazione del giovane, gli importi relativi saranno erogati in maniera differenziata e con conseguente diversa intensità. Il rimborso del servizio all'inserimento/reinserimento lavorativo maturerà al compimento del terzo mese dall'assunzione (liquidazione posticipata) fermo restando la sussistenza del rapporto di lavoro.

Tipo di contratto	<u>Importi in base al profiling del giovane e delle differenze territoriali</u>			
	<u>Basso</u>	<u>Medio basso</u>	<u>Medio alto</u>	<u>Alto</u>
<u>Tempo indeterminato e apprendistato I e III livello</u>	<u>1500</u>	<u>2000</u>	<u>2500</u>	<u>3000</u>
<u>Apprendistato II livello, tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi</u>	<u>1000</u>	<u>1300</u>	<u>1600</u>	<u>2000</u>
<u>Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>1000</u>	<u>1200</u>

Documentazione da produrre: Patto di servizio personalizzato, Autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i, con la quale i destinatari ed i titolari dell'impresa dichiarano l'assenza di vincoli di parentela e affinità reciproci sino al III grado; relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti misura 3 "Accompagnamento al lavoro".

In fase di inserimento di tale voce nel piano finanziario, il beneficiario deve indicare "1" nella colonna "Ore/Unità" e il totale dell'importo richiesto nella colonna "Costo orario/Unitario", indicando gli elementi che hanno portato al totale.

Scheda Misura 5 Tirocinio extra-curriculare

Voce di spesa piano finanziario: B.2.39 UCS – Servizio di attivazione del tirocinio PON IOG

Il tirocinio è un'opportunità formativa *on the job* finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani, nonché il loro inserimento e reinserimento lavorativo, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.

I tirocini di cui al presente *Avviso* sono attivati nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 in data 14 giugno 2021, fatto salvo per le deroghe puntualmente richiamate e motivate nel testo.

Nell'ambito del presente *Avviso* i tirocini potranno avere una durata minima di 2 e massima di 6 mesi, con l'eccezione dei soggetti disabili per i quali la durata massima prevista è di 12 mesi, diversamente da quanto previsto dall'art 85 delle Direttive.

Servizio di attivazione del tirocinio

Parametro di costo: al beneficiario è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato a partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio, a seguito di presentazione del rendiconto, secondo la tabella che segue, così come definita dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Si specifica che tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante non devono sussistere vincoli di parentela e affinità reciproci entro il terzo grado, ai sensi della nota del Ministero del Lavoro n. 7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni.

La remunerazione è riconosciuta interamente solo nel caso in cui il tirocinio sia completato dal giovane nella sua durata prevista, senza interruzioni anticipate.

In caso di interruzione prima della metà del percorso di tirocinio, su volontà del tirocinante o dell'azienda, al beneficiario non è riconosciuto alcun rimborso per il servizio di attivazione.

In caso di interruzione dopo la metà del percorso di tirocinio, su volontà del tirocinante o dell'azienda, al beneficiario è riconosciuto un rimborso pari al 50% della remunerazione prevista per il servizio di attivazione.

	Profiling del giovane			
	Basso	Medio Basso	Medio Alto	Alto
Remunerazione a risultato (in euro)	200,00	300,00	400,00	500,00

Il beneficiario, in quanto soggetto promotore del tirocinio, è tenuto a garantire il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 4 comma 1 della DGR 693/2021, nonché:

- l'integrazione tra il tirocinio e la formazione in itinere (sia di gruppo e/o individualizzata), in conformità con il progetto formativo. A tal fine faranno fede il progetto formativo, il calendario di tirocinio e il calendario della formazione caricati sul sistema SISPREG2014.
- un'azione di tutoraggio (almeno una visita in azienda ogni due mesi) al fine di perseguire il massimo risultato formativo ed occupazionale, pena la riduzione del 30% dell'UCS per ogni visita non effettuata, entro i limiti della remunerazione prevista. Le visite del tutor dovranno essere tracciate sul registro individuale dell'operatore, preventivamente vidimato

- la validazione mensile, per regolarità, del registro presenze su SISPREG2014, entro il decimo giorno del mese successivo a quello oggetto di validazione, con indicazione, mediante l'utilizzo di un apposito campo note, di eventuali incongruenze riscontrate, pena la riduzione del 5% dell'UCS relativa al rimborso spettante al beneficiario per l'attivazione del tirocinio per ogni mese non validato entro i termini, entro i limiti della remunerazione prevista.
- la trasmissione della domanda di liquidazione di indennità di partecipazione al tirocinio debitamente compilata dal tirocinante, da inviare via PEC all'indirizzo: politiche_lavoro@pec.regione.vda.it, corredata da una propria attestazione relativamente al numero di ore di effettiva partecipazione entro 15 giorni di calendario dal termine di ciascun tirocinio attivato, pena la riduzione del 5% dell'UCS relativa, spettante al beneficiario per l'attivazione del tirocinio, entro i limiti della remunerazione prevista. Le attestazioni rilasciate dal beneficiario avranno valore certificativo delle ore di effettiva partecipazione del giovane e saranno oggetto di opportuni controlli a seguito di rendicontazione. Eventuali difformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato, che pregiudicano l'ammissibilità dell'erogazione dell'indennità, comporteranno l'imputazione dell'importo della stessa al beneficiario. All'attestazione prodotta dal beneficiario, dovrà essere allegata la documentazione attestante la regolare corresponsione della quota di indennità a carico dell'azienda (bonifici bancari e cedolini/prospetti presenza). In caso di mancata corresponsione dell'indennità da parte dell'azienda, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1, della DGR n. 693/2021, senza ripercussioni sulla quota di indennità a carico del PON IOG.

Documentazione da produrre: Patto di servizio personalizzato, attestazione finale dei risultati sulla base del modello messo a disposizione dalla SRRAI e registro individuale dell'operatore.

In fase di inserimento di tale voce nel piano finanziario, il beneficiario deve indicare "1" nella colonna "Ore/Unità" e il totale dell'importo richiesto nella colonna "Costo orario/Unitario" indicando gli elementi che hanno portato al totale.

Indennità di tirocinio

Al tirocinante è corrisposta un'indennità mensile di almeno 600 Euro riferita ad un tempo pieno, di cui 300 euro a carico dell'azienda e 300 euro a carico del PON IOG per la durata massima sopra descritta; nel caso di soggetti con disabilità e soggetti svantaggiati, l'importo a carico del PON IOG è di 500 euro. Tali importi sono proporzionalmente ridotti in caso di part-time.

L'indennità di tirocinio a carico del PON IOG è corrisposta dalla SRRAI alla conclusione del tirocinio per la somma complessiva spettante, a seguito delle opportune verifiche.

Come previsto dall'art. 11, comma 4 della DGR 693/2021 l'indennità di partecipazione è cumulabile/compatibile con gli ammortizzatori sociali e con il sostegno al reddito.

In deroga all'art. 11 comma 2 della DGR 693/2021, l'indennità di tirocinio sarà corrisposta al giovane sulla base di una frequenza pari o superiore al 80% delle giornate di tirocinio previste dal progetto formativo calcolate su base mensile, a decorrere dall'avvio del tirocinio. Nel caso in cui non sia raggiunta la percentuale di frequenza minima nel mese, **a prescindere dalla motivazione dell'assenza**, non verrà riconosciuta l'indennità a carico del PON IOG.

Il soggetto ospitante è tenuto ad erogare la parte di indennità a suo carico anche in caso di superamento di assenza del giovane. Tuttavia, nel caso in cui il numero di assenze non consenta il raggiungimento degli obiettivi formativi del progetto, è facoltà dell'azienda, in accordo con il beneficiario e la SRRAI, interrompere il tirocinio.

La frequenza è attestata da un registro elettronico da compilarsi a cura del tutor aziendale sulla piattaforma SISREG2014, nel quale dovrà essere indicata la presenza o l'assenza giornaliera del tirocinante che dovrà comunque rispettare, salvo sopravvenute esigenze, l'orario previsto nel progetto formativo.

Le registrazioni costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo (amministrativo, didattico e contabile) e rappresentano la base per la dimostrazione dell'attività realizzata e la verifica dei dati essenziali per il monitoraggio e il controllo dell'intervento, come previsto dall'art. 33 delle Direttive regionali.

Ai fini della corresponsione dell'indennità di tirocinio e dell'espletamento delle verifiche ispettive, il tirocinante sarà considerato presente in azienda nelle giornate e negli orari preventivamente indicati nel progetto formativo, salvo diversa attestazione da apporsi a cura del tutor aziendale sul registro elettronico.

Il tutor aziendale dovrà indicare, qualora si renda necessario modificare saltuariamente l'orario giornaliero oltre l'ora di flessibilità consentita - sia in entrata sia in uscita rispetto all'orario indicato nel progetto formativo - o in caso di modifica delle giornate di presenza/assenza previste, la variazione nell'apposita sezione preventiva del registro elettronico, al più tardi entro la mezzanotte del giorno antecedente.

Tale indicazione si configurerà come comunicazione di variazione preventiva dell'orario di riferimento o delle giornate di presenza/assenza previste.

A fine giornata, il sistema provvederà a riportare in automatico, nella sezione definitiva del registro, le causali di presenza/assenza indicate nel progetto formativo o nella variazione preventivamente indicata, salvo diversa attestazione del tutor aziendale nel corso della giornata.

Il tutor aziendale dovrà infatti compilare il registro nella giornata di riferimento esclusivamente:

- in caso di assenza del tirocinante non indicata precedentemente: inserendo la causale "assente", entro un'ora dall'inizio dell'orario di riferimento, o laddove applicabile, del nuovo orario indicato in caso di variazione. Il mancato inserimento dell'assenza nei termini

sopraindicati comporterà, laddove accertata dagli organi preposti, una decurtazione dell'indennità di tirocinio per la giornata cui si riferisce la violazione stessa;

- nel caso in cui il tirocinante, invece, debba assentarsi nel corso della giornata di tirocinio, il tutor dovrà indicare quanto prima la causale “presente (uscita anticipata)” sul registro, specificando nell'apposito “campo note” l'orario dal quale si è assentato.

Tutte le altre variazioni dell'orario, che sostituiscono ex nunc ed in via definitiva quello definito inizialmente nel progetto formativo dovranno essere comunicate via PEC alla SRRAI e alla Struttura Controllo progetti europei e statali.

Esempio 1) orario previsto in progetto formativo: giovedì 9.00 – 13.00 14.00 – 17.00

Flessibilità consentita senza necessità di indicazione preventiva di variazione orario su SISPREG2014:

- mattina: 8.00/10.00 (entrata) – 12.00/14.00 (uscita);
- pomeriggio: 13.00/15.00 (entrata) – 16.00/18.00 (uscita).

L'eventuale assenza, se non indicata precedentemente, dovrà essere segnalata entro le ore 10.00 di giovedì.

Nel caso in cui il tirocinante si assenti alle 15.00, il tutor dovrà indicare quanto prima la causale “presente (uscita anticipata)” sul registro, indicando nell'apposito “campo note” che il tirocinante si è assentato dalle ore 15.00.

In caso di mancato intervento del tutor a sistema, in quanto l'orario di tirocinio si è svolto come previsto, il sistema provvederà, alla mezzanotte di giovedì, a inserire in automatico la presenza.

Esempio 2) orario previsto in progetto formativo: giovedì 8.00 – 12.00 14.00 – 18.00

Nei giorni precedenti a giovedì l'azienda decide di cambiare il turno pomeridiano in 16.00 – 20.00.

Il tutor dovrà inserire entro la mezzanotte di mercoledì il nuovo orario nella sezione preventiva del registro. Giovedì, a mezzanotte, il sistema provvederà a inserire in automatico la presenza.

Esempio 3) orario previsto in progetto formativo: giovedì 9.00 – 14.00

Nei giorni precedenti a giovedì il tirocinante comunica che giovedì dovrà assentarsi.

Il tutor dovrà inserire entro la mezzanotte di mercoledì la causale assente nella sezione preventiva del registro. Giovedì, a mezzanotte, il sistema provvederà a inserire in automatico l'assenza.

Il registro dovrà essere compilato inserendo, a seconda dei casi, le seguenti causali:

- **presente:** il tirocinante è in tirocinio formativo;

- **assente:** il tirocinante non è in tirocinio formativo;
- **presente (uscita anticipata):** il tirocinante è in tirocinio formativo ma ha dovuto assentarsi anzitempo rispetto all'orario previsto;
- **chiusura aziendale:** l'azienda è chiusa. I periodi di chiusura aziendale non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio;
- **festività;**
- **sospensione tirocinio:** indica un periodo di sospensione del tirocinio, per il quale non è dovuta l'indennità. La sospensione si applica alle assenze per maternità, infortunio e malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata superiore a 10 giorni consecutivi. Tale causale è altresì da utilizzare, anche per i periodi trascorsi di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e circolare INPS n. 3653 del 09/10/2020. I periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio;
- **riposo settimanale.**

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, della DGR n. 693/2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 e in osservanza all'art. 5 del PD 5130/2020, è possibile far svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo *smart working*, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza formativa non in presenza. Il Progetto formativo dovrà contenere la previsione delle attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità "a distanza", come individuate dal soggetto ospitante. Sarà cura del soggetto ospitante dotare il tirocinante di supporti tecnologici adeguati per svolgere le attività, le quali dovranno essere ricomprese entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Progetto Formativo. I tutor dovranno adottare idonee modalità di monitoraggio dell'attuazione del progetto formativo e garantire l'adeguato supporto al tirocinante attraverso le strumentazioni ICT individuate.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei tirocinanti, prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid-19, il soggetto ospitante è tenuto a rispettare le disposizioni regionali e nazionali nonché a adottare misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento.

Scheda Misura 5bis Tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica

Voce di spesa piano finanziario: B.2.39 UCS – Servizio di attivazione del tirocinio PON IOG

La finalità di questo strumento è quella di agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio.

I tirocini potranno avere una durata minima di 2 e massima di 6 mesi, con l'eccezione dei soggetti disabili per i quali la durata massima prevista è di 12 mesi, diversamente da quanto previsto dall'art. 85 delle Direttive Regionali.

Servizio di attivazione del tirocinio

Si rimanda a quanto previsto alla scheda 5.

Indennità di tirocinio

Tirocini in mobilità interregionale

Posto che la disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale è di norma quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante, per il periodo di tirocinio si prevede:

- un'indennità mensile a carico del PON IOG pari a 300 euro oppure a 500 euro per i tirocini svolti da soggetti disabili (alle medesime condizioni di riconoscimento specificate per i tirocini nel territorio regionale);
- un rimborso per la mobilità geografica previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Tirocini in mobilità transnazionale

Ai tirocini extracurricolari realizzati in mobilità transnazionale si applica la normativa sui tirocini vigente nello Stato in cui si svolge il tirocinio. Eventuali indennità di frequenza previste da tali normative, differenti e aggiuntive rispetto al rimborso erogato dal Programma, sono a carico delle aziende ospitanti. Per il periodo di tirocinio si prevede:

- un rimborso omnicomprendivo per la mobilità geografica, previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;
- un rimborso per i costi di formazione generale come previsto dalla scheda 6bis. Si specifica che l'importo relativo al contributo per la frequenza del giovane ai corsi di formazione generale rappresenta un costo forfettario, riconosciuto sulla base della verifica del registro presenze attestante l'avvenuta erogazione delle 30 ore di formazione minima richiesta;

In aggiunta si prevede l'erogazione di un corso di formazione linguistica di gruppo per un massimo di 40 ore. Per la formazione di gruppo, si ricorrerà ai parametri di costo previsti dal Regolamento.

Documentazione per rendicontazione: Patto di servizio personalizzato, attestazione finale dei risultati sul base del modello messo a disposizione dalla SRAI e registro individuale dell'operatore.

In fase di inserimento di tale voce nel piano finanziario, il beneficiario deve indicare "1" nella colonna "Ore/Unità" e il totale dell'importo richiesto nella colonna "Costo orario/Unitario", indicando gli elementi che hanno portato al totale.

12. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento, secondo le procedure definite agli articoli 14 e 15 e potrà avvenire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente *Avviso* sul sito www.regione.vda.it – Canale Tematico "Lavoro" **alle ore 12:00 del 11 Febbraio 2022.**
3. La valutazione dei progetti avviene da parte del Nucleo di valutazione, di cui all'articolo 17, entro il termine massimo di 30 giorni.
4. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico "Lavoro", link "SISPREG2014", previa procedura di "accounting" al sistema. Il formulario dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
5. Come richiesto al punto 5 della sezione "Contesto, motivazione e struttura" del formulario dovranno essere allegati al formulario stesso un cronoprogramma relativo all'attuazione del progetto.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui all'articolo 13, il soggetto beneficiario invia, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento".
2. La "Richiesta di finanziamento" deve:
 - a. essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero del soggetto capofila del raggruppamento costituito;
 - b. pervenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €) la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che deve essere annullata dal soggetto beneficiario e dallo stesso conservata.
4. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
 - a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (*All. n. 1 alla Richiesta di Finanziamento*) resa dal legale rappresentante/procuratore del soggetto accreditato ai servizi per il lavoro beneficiario (soggetto capofila in caso di raggruppamenti), ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente *Avviso*;
 - b. l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali o regionali;
 - c. *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 4 alla Richiesta di Finanziamento*).
 - d. *in caso di progetti presentati da raggruppamenti costituiti o da costituire*, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (*All. n. 2 alla Richiesta di Finanziamento*), resa dal legale rappresentante/procuratore di ciascun altro soggetto componente il raggruppamento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante:
 - ❖ il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente *Avviso*;
 - e. *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99 (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*). Tale dichiarazione va resa anche se negativa.
5. Tutte le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto accreditato ai servizi al lavoro ovvero sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, sarà cura del soggetto accreditato ai servizi al lavoro/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
6. Le dichiarazioni rese dal Beneficiario sono soggette al controllo da parte della SRRAI, che riceve la documentazione, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

14. AMMISSIBILITÀ A VALUTAZIONE

1. L'istruttoria di ammissibilità, tesa a verificare il rispetto dei requisiti formali previsti dall'*Avviso* e dalla scheda azione, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione, di cui al successivo articolo 15.
2. I progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - a. pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 12 del presente *Avviso*;
 - b. presentati da soggetto legittimato;
 - c. compilati sull'apposito formulario;
 - d. completi delle informazioni richieste;
 - e. corredati dalla relativa Richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo e da ogni altra documentazione richiesta, secondo le modalità previste all'art. 13.
3. Qualora il Nucleo di Valutazione ne ravvisi la necessità potrà richiedere al soggetto accreditato ai servizi al lavoro chiarimenti relativi all'istanza presentata. I chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 7 giorni consecutivi dalla data della richiesta, pena l'inammissibilità del progetto.

15. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le operazioni di valutazione sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Dirigente della SRRAI.
2. I progetti presentati, risultati non conformi ai vincoli definiti nel presente *Avviso* e nella scheda azione, sono esclusi dalla valutazione tecnica.
3. La valutazione tecnica delle operazioni, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Coerenza esterna

- a) **qualità dell'analisi del bisogno e del contesto** (30 punti):
 - descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto;
 - definizione del target di intervento;
 - prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto;
- b) **coerenza strategica e integrazione** (10 punti):

- coerenza con il quadro programmatico/normativo e con le politiche di settore correlate;
- valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione;

Coerenza interna

c) **qualità progettuale** (35 punti):

- chiarezza e articolazione degli obiettivi;
- chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica;
- congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione;
- adeguatezza delle risorse umane e strumentali;
- disegno progettuale complessivo;

d) **significatività della proposta** (10 punti):

- impatti sull'ambiente
- parità tra uomini e donne;
- pari opportunità e non discriminazione;

e) **economicità** (5 punti):

- elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in termini di servizi aggiuntivi;

Premialità

f) **coerenza con i principi guida per la selezione delle operazioni** (10 punti)

- proposte progettuali in grado di favorire con azioni aggiuntive i destinatari fragili e a rischio marginalità;
- qualità del partenariato (inteso come rilevanza).

4. E' facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. Non è prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale.
5. I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.
6. La SRRAI si riserva la facoltà, a seguito di debita motivazione, di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In caso di rideterminazione del costo, il beneficiario è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dalla SRRAI stessa.

7. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto ai valori approvati: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta pertanto un limite non valicabile.

16. APPROVAZIONE GRADUATORIE, AVVIO DEL PROGETTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione nel quale vengono riportati:
 - una graduatoria dei progetti ritenuti idonei e finanziabili, sulla base dei vincoli e delle risorse disponibili;
 - l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - verifica la regolarità contributiva del partecipante o, in caso di raggruppamento, di tutti i partecipanti del raggruppamento, tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare la SRRAI non potrà procedere all'assegnazione;
 - acquisisce l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale delle Regione e la SRRAI provvede a comunicarlo tramite PEC al soggetto beneficiario, trasmettendo contestualmente il modello di atto di adesione che dovrà, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, essere riconsegnato attraverso il sistema informativo SISPREG2014, **entro 30 giorni naturali consecutivi**, pena la revoca del finanziamento.
4. Entro il 31 marzo 2023 dovranno essere realizzate tutte le azioni progettuali previste, eccezion fatta per la consegna del rendiconto delle attività realizzate, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023.
5. Nel caso di operazioni assegnate a raggruppamenti non ancora costituiti, la costituzione dovrà avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo.

17. ADEMPIMENTI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad essa connessi dovrà avvenire secondo quanto previsto dal presente *Avviso* e dalle Direttive regionali e tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC e sarà cura del soggetto beneficiario recuperare i dati non inseriti nel momento in cui il sistema sarà disponibile.
2. I partecipanti alle iniziative dovranno compilare le schede di iscrizione: sarà cura del soggetto beneficiario caricare i dati delle schede di iscrizione pervenute all'interno del sistema informativo SISPREG2014 prima dell'avvio delle attività.
3. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste agli artt. 108 e 109 delle Direttive regionali. Preliminarmente ad ogni erogazione la SRRAI provvede ad effettuare le verifiche inerenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva di tutti i partecipanti del raggruppamento, attivando, in caso di inadempienza contributiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 8bis della Legge 98/2013.

18. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

1. Per determinare la sovvenzione riconosciuta si applica la stessa modalità di calcolo prevista per la quantificazione del preventivo di progetto, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nell'applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 114 delle Direttive regionali e nel Provvedimento dirigenziale n. 27 del 7 gennaio 2021 inerente le modifiche del regime sanzionatorio previsto dalle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)" in caso di realizzazione parziale delle operazioni finanziate.
2. Per la registrazione delle UCS **B.2.2 – Orientamento, B.2.26 - UCS - Ora allievo PON IOG, B.2.37 - UCS - Formazione individuale autoimpiego PON IOG, B.2.38 UCS – Accompagnamento al lavoro PON IOG, B.2.39 UCS – Servizio di attivazione del tirocinio PON IOG** sul SI SISPREG2014, il beneficiario deve inserire, nell'apposito campo, il codice fiscale del partecipante a cui si riferisce il costo inserito. Per la registrazione delle UCS **B.2.23 - UCS - Docenza fascia A PON IOG, B.2.24 - UCS - Docenza fascia B PON IOG, B.2.25 - UCS - Docenza fascia C PON IOG** sul SI SISPREG2014, il beneficiario deve inserire, nell'apposito campo, la propria partita IVA.
3. In particolare, per la registrazione dell'UCS **B.2.38 UCS – Accompagnamento al lavoro PON IOG** sul SI SISPREG2014, si precisa che, a differenza di quanto stabilito per il caricamento del preventivo del piano finanziario in sede di presentazione della proposta



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



progettuale, il beneficiario deve inserire quale “Importo unitario UCS” l’importo unitario derivante dall’incrocio tra l’indice di profiling del giovane per il quale è stato realizzato il servizio di accompagnamento al lavoro e la tipologia di contratto di assunzione, per ogni singola assunzione, che intende rendicontare sulla voce di pertinenza e quale “Totale ore/unità - Rilevazione” il numero “1”.

4. Per la registrazione dell’UCS **B.2.39 UCS – Servizio di attivazione del tirocinio PON IOG** sul SI SISPREG2014, si precisa che, a differenza di quanto stabilito per il caricamento del preventivo del piano finanziario in sede di presentazione della proposta progettuale, il beneficiario deve inserire quale “Importo unitario UCS” l’importo unitario corrispondente all’indice di profiling del giovane per il quale è stato realizzato il servizio di attivazione del tirocinio per ogni tirocinio che intende rendicontare sulla voce di pertinenza e quale “Totale ore/unità - Rilevazione” il numero “1”.
5. Il beneficiario è tenuto ad assicurare la completa realizzazione del progetto approvato. Solo a fronte di considerazioni debitamente motivate e a seguito di autorizzazione da parte della SRRAI possono ammettersi azioni la cui realizzazione risulti non inferiore al 50% di quella prevista da calcolare nei seguenti modi:
 - per le attività di orientamento specialistico e di tirocinio la soglia minima del 50% si applica alle singole attività sulla base dei seguenti parametri:
 - orientamento: n. dei destinatari colloquiati;
 - tirocinio: n. dei tirocini avviati;
 - per le attività di formazione la soglia minima del 50% si applica al totale delle attività di formazione sulla base del seguente parametro:
 - deve essere stato svolto almeno il 50% della durata complessiva delle attività di formazione previste dall’avviso;
 - la sanzione si calcola sull’importo approvato a progetto e eventualmente modificato con successive variazioni, debitamente autorizzate, per ciascuna suddetta attività, importo concesso, e si applica sul valore complessivo ammesso a finanziamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 114 sanzione n. 23;
3. La documentazione da produrre a giustificazione dell’attività realizzata e/o della spesa sostenuta è dettagliata nelle Direttive regionali e nel presente *Avviso* all’art. 11 “*Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili*”.
4. E’ facoltà dei beneficiari operare storni anche tra i piani finanziari delle diverse attività, previa autorizzazione della SRRAI, diversamente da quanto previsto dall’art. 102, comma 2, lett. e. delle Direttive Regionali. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla SRRAI

prima della realizzazione delle attività cui si riferisce, pena il mancato riconoscimento delle spese connesse.

19. TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il Beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi SIE e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, oltre a sottostare ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

20. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRRAI si riserva la facoltà di revocare il contributo qualora venga riscontrata una grave difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato che non consente il raggiungimento degli obiettivi
2. Inoltre, il contributo è soggetto a revoca nei seguenti casi:
 - a. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - b. revoca dell'accreditamento del soggetto accreditato ai servizi al lavoro e del soggetto accreditato alla formazione;
 - c. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 - d. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - e. mancata riconsegna dell'atto di adesione nei termini previsti dall'art. 16;
 - f. non costituzione del raggruppamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 16;
 - g. mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'art. 16.

21. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dai soggetti beneficiari del progetto stesso. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

22. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il beneficiario deve attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 115

e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 821/2014 e dalle Direttive regionali in materia.

2. Il beneficiario dovrà altresì dare evidenza del fatto che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, mediante utilizzo dei relativi loghi reperibili sul sito regionale.

23. TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente *Avviso*, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente *Avviso* è il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (Dirigente responsabile Carla Stefania RICCARDI).

25. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente *Avviso*, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019.

26. INFORMAZIONI

1. Il presente *Avviso* è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it – Canale Tematico “Lavoro”.
2. Eventuali informazioni possono essere richieste al Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "garanziagiovani@regione.vda.it".